

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consultate la nostra [politica linguistica e di traduzione](#) [Link].

Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine di propria iniziativa OI/8/2014/AN riguardante la Commissione europea

Decisione

Caso OI/8/2014/AN - Aperto(a) il 19/05/2014 - Decisione del 11/05/2015 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Nessuna ulteriore indagine giustificata) |

Questa indagine d'iniziativa riguarda il modo in cui la Commissione europea garantisce che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siano rispettati quando gli Stati membri attuano la politica di coesione dell'UE. È stato avviato con l'avvio di un nuovo periodo di finanziamento di sette anni, che copre il periodo 2014-2020, nell'ambito di un nuovo quadro giuridico.

La politica di coesione dell'UE mira a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell'UE. Data la visibilità dell'Unione nei progetti finanziati dalla politica di coesione — dal miglioramento dei servizi di emergenza in Romania all'eliminazione dei giacimenti minerari in Croazia — il Mediatore ritiene che la Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per garantire il rispetto dei diritti fondamentali man mano che il denaro viene speso. Il fatto che la Commissione non sia direttamente responsabile della gestione dei fondi non dovrebbe mai essere utilizzato come motivo per non agire se i diritti fondamentali sono stati o rischiano di essere violati.

L'indagine d'iniziativa ha coinvolto la Commissione, i difensori civici nazionali e i rappresentanti della società civile. Sulla base dei loro riscontri, il Mediatore ha elaborato otto orientamenti per il miglioramento a sostegno della Commissione, in quanto supervisiona gli Stati membri in questo settore.

Il contesto dell'indagine d'iniziativa



1. La politica di coesione dell'UE mira a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni dell'UE [1] . Particolare attenzione è rivolta alle zone rurali, alle zone colpite dalla transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.

2. La politica di coesione è attuata attraverso la gestione concorrente dei fondi, il che significa che la Commissione europea si affida agli Stati membri per attuare i programmi dell'UE. Gli Stati membri sono i principali responsabili, nominando le autorità competenti, selezionando i progetti, effettuando pagamenti e trattando i reclami. La Commissione svolge un ruolo di vigilanza, verificando che i sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri funzionino efficacemente e applicando sanzioni ove necessario.

3. Nel gennaio 2014 è entrato in vigore un nuovo pacchetto legislativo per inquadrare la politica di coesione dell'UE per il nuovo periodo di finanziamento 2014-2020. Si tratta di: (i) un regolamento generale (regolamento (UE) n. 1303/2013) [2] che stabilisce norme comuni per i vari "fondi sociali e d'investimento europei" ("fondi SIE"); (ii) tre regolamenti specifici per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione; e (iii) due regolamenti relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea e al gruppo europeo di cooperazione territoriale ("GECT"). Tra i principi che guidano la politica di coesione figura il rispetto delle leggi dell'UE e nazionali applicabili; promuovere la parità tra uomini e donne; e la non discriminazione.

4. Il nuovo quadro legislativo non affronta tuttavia in modo visibile la necessità che i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la "Carta") siano rispettati nell'attuazione della politica di coesione dell'UE; né prevede misure da adottare in caso di violazione di tali diritti. Le precedenti denunce al Mediatore hanno mostrato un notevole malcontento dei cittadini per il modo in cui la politica di coesione dell'UE è stata attuata a livello nazionale, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali. I cittadini hanno sottolineato, più e più volte, che la Commissione si è rifiutata di partecipare perché non era direttamente responsabile della gestione dei fondi [3] .

5. Il Mediatore ha quindi avviato un'indagine d'iniziativa al fine di fornire un contributo costruttivo, utile e obiettivo ai lavori della Commissione all'inizio del nuovo periodo di finanziamento. L'indagine riguarda i mezzi che la Commissione ha a sua disposizione per garantire che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano rispettati quando gli Stati membri attuano la politica di coesione.

L'inchiesta

6. Il Mediatore ha avviato l'indagine chiedendo alla Commissione di rispondere a una serie di domande [4] . Riconoscendo le competenze dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'UE ("FRA"), nonché i suoi sforzi per promuovere una cultura dei diritti umani, il Mediatore ha invitato la FRA a contribuire all'indagine. Ha inoltre consultato i suoi colleghi della Rete europea



dei difensori civici [5] .

7. Dopo aver ricevuto le osservazioni della Commissione [6] e il riscontro di alcuni uffici dei difensori civici nazionali [7] , il Mediatore ha avviato una consultazione mirata delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni della società civile attive nel settore dei diritti umani e con l'esperienza della politica di coesione [8] . Ha ricevuto e pubblicato risposte dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Eurochild, il Forum europeo sulla disabilità, la Fondazione Lumos, la Rete europea di vita indipendente, l'Organizzazione europea dei Rom di base, il Centro di difesa della disabilità mentale, le fondazioni della società aperta e la piattaforma dell'Agenzia per i diritti fondamentali per le organizzazioni della società civile (FRP) [9] .

8. La decisione del Mediatore tiene conto di questo materiale.

Feedback della Commissione

9. Le interrogazioni rivolte dal Mediatore alla Commissione si sono concentrate sul modo in cui essa può fare in modo che, a loro volta, gli Stati membri garantiscano che i loro partner (autorità regionali e locali e società civile) e i beneficiari dei programmi agiscano conformemente alla Carta e quali meccanismi siano messi in atto per garantire che le denunce siano trattate in modo efficace.

10. Per quanto riguarda il quadro per garantire il rispetto dei diritti fondamentali, la Commissione ha sottolineato che il regolamento generale (regolamento (UE) n. 1303/2013) rafforza il principio di non discriminazione introducendo quella che il regolamento definisce una "condizione ex ante" (di seguito "precondizione") per garantire il rispetto di tale principio [10] . L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento impone inoltre agli Stati membri e alla Commissione di garantire che il sostegno dei fondi SIE sia coerente con principi quali la parità di genere (articolo 7) e lo sviluppo sostenibile (articolo 8). Più in generale, l'articolo 6 impone che le operazioni sostenute dai fondi SIE siano conformi al diritto dell'Unione applicabile e al diritto nazionale relativo alla sua applicazione.

11. Per quanto riguarda la Carta, la Commissione ha affermato che la Carta è vincolante per gli Stati membri solo nell'attuazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, occorre esaminare individualmente se, in un determinato caso, una misura pratica nazionale sia intesa o meno ad attuare il diritto dell'Unione.

12. In risposta alle domande del Mediatore in merito alla Carta e agli accordi di partenariato [11] , la Commissione ha affermato che l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce l'elenco degli elementi che devono essere inclusi negli accordi di partenariato. Alcuni elementi si sovrappongono ai diritti e ai principi sanciti dalla Carta e la Commissione verifica che tali elementi siano stati rispettati. Analogamente, il regolamento delegato della Commissione [12] sul codice di condotta europeo relativo al partenariato nel quadro dei fondi SIE fa riferimento a principi che si sovrappongono ai diritti e ai principi sanciti dalla Carta.



13. In risposta alle domande del Mediatore in merito alla Carta e ai programmi operativi [13] , la Commissione ha fatto riferimento all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013: poiché tale articolo non contiene un obbligo specifico per le autorità degli Stati membri di agire conformemente alla Carta, la Commissione non può subordinare l'approvazione dei programmi operativi a tale condizione. Ciò non significa, tuttavia, che gli Stati membri non siano tenuti a verificare che i fondi siano erogati in modo conforme alla Carta nell'attuazione del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda:

14. In primo luogo, il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce una serie di condizioni preliminari relative alla non discriminazione, al genere e alla disabilità che devono essere rispettate [14] . Ogni programma deve individuare i presupposti applicabili e, qualora uno di essi non sia soddisfatto, deve descrivere chi è responsabile di garantirne il rispetto, come e quando. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare le condizioni preliminari applicabili, entro il termine pertinente, costituisce un motivo per sospendere i pagamenti intermedi da parte della Commissione.

15. In secondo luogo, durante la preparazione, l'elaborazione e l'attuazione del programma operativo, gli Stati membri devono definire le azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale [15] .

16. In terzo luogo, le autorità di gestione devono elaborare e applicare procedure e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, tenendo conto della promozione della parità tra uomini e donne e della non discriminazione [16] .

17. Infine, l'incapacità di uno Stato membro di garantire la corretta applicazione della Carta nell'attuazione del diritto dell'Unione costituirebbe un'irregolarità o addirittura una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo dei programmi operativi. Ciò potrebbe comportare la sospensione, la cancellazione o il recupero dei pagamenti.

18. Per quanto riguarda le modalità efficaci di gestione delle denunce, la Commissione ha affermato che si tratta di un obbligo giuridico (articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013). La Commissione valuterà se esistano meccanismi efficaci al momento di riesaminare il corretto funzionamento del sistema di gestione e di controllo a livello nazionale (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013). Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di informarla dei risultati del loro esame per consentirle di verificare l'efficacia delle disposizioni, ad esempio valutando campioni casuali dei risultati e il tempo necessario per finalizzare le risposte ai denunciati. La mancata garanzia di disposizioni efficaci per l'esame delle denunce, comprese quelle relative a violazioni della Carta, costituisce una grave carenza, conferendo alla Commissione il diritto di interrompere i termini di pagamento, di sospendere i pagamenti in caso di gravi carenze o addirittura di annullare o recuperare il contributo dell'Unione a un programma.

19. La Commissione ha ritenuto che le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle



modalità efficaci per il trattamento delle denunce garantiranno che le presunte violazioni dei diritti fondamentali siano adeguatamente esaminate. La Commissione ha dichiarato che cercherà di diffondere le buone pratiche in questo settore.

20. Per quanto riguarda il trattamento delle denunce da parte della Commissione, la Commissione ha affermato che l'obiettivo dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è quello di garantire l'esistenza di sistemi efficaci per gestire le denunce relative ai fondi SIE negli Stati membri al fine di consentire il trattamento delle denunce a livello nazionale. Ciò, tuttavia, non osta alla presentazione di denunce alla Commissione. Quando la Commissione riceve tale denuncia, come regola generale, chiederà allo Stato membro di trattarla. La Commissione tratterà direttamente solo le denunce che non possono essere trasferite agli Stati membri ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento.

21. Su richiesta, gli Stati membri dovranno riferire entro un termine stabilito in merito al seguito dato a una denuncia inoltrata dalla Commissione. La Commissione valuterà se lo Stato membro ha trattato la denuncia secondo le modalità stabilite a livello nazionale o regionale. Questo sistema di trattamento dei reclami si applica a tutti i tipi di reclami, indipendentemente dal fatto che essi sostengano una violazione della Carta nell'attuazione del diritto dell'Unione o di qualsiasi altra norma applicabile.

22. In caso di mancata gestione efficace dei reclami da parte di uno Stato membro o di prova che il sistema non funziona correttamente, la questione dovrebbe essere discussa in occasione della riunione annuale di riesame tra la Commissione e lo Stato membro. Inoltre, qualora la mancata gestione dei reclami fornisca effettivamente elementi di prova che suggeriscano una carenza significativa nel sistema di gestione e di controllo dello Stato membro, o se l'indagine della Commissione su una denuncia rivela il mancato rispetto di una disposizione pertinente della Carta, la Commissione può interrompere i pagamenti intermedi e, in caso di gravi carenze, sospendere, annullare o recuperare i pagamenti [17].

23. Infine, al fine di sensibilizzare gli Stati membri sull'importanza della Carta nel contesto dell'erogazione dei fondi SIE, la Commissione intende i) scrivere formalmente agli Stati membri per ricordare loro i loro obblighi in materia di rispetto della Carta nell'attuazione del diritto dell'UE; (II) richiamare la loro attenzione sulla possibilità di utilizzare l'assistenza tecnica dei fondi SIE per sostenere le disposizioni per la gestione dei reclami; (III) diffondere le buone pratiche nell'efficace gestione dei reclami; (IV) pubblica un documento di orientamento per quanto riguarda il rispetto della Carta quando gli Stati membri attuano il diritto dell'UE nel contesto dell'erogazione dei fondi SIE; e v) dopo la pubblicazione di tali orientamenti, organizzare negli Stati membri una formazione sulla Carta, sulla sua applicabilità e sulla sua pertinenza nel contesto dei fondi SIE.

Feedback dei difensori civici nazionali

24. La maggior parte dei difensori civici nazionali che hanno risposto alla richiesta di informazioni del Mediatore europeo sulle denunce trattate durante il periodo di programmazione



2007-2 013 ha spiegato che la maggior parte dei problemi si verificano nella fase di pagamento ai beneficiari finali. Un ufficio ha dichiarato, tuttavia, che i problemi si verificano in ogni fase della procedura di spesa.

25. Per quanto riguarda l'eventuale violazione dei diritti fondamentali, i difensori civici nazionali hanno dichiarato di aver trattato casi riguardanti il principio della parità di trattamento, il diritto alla sicurezza sociale, all'assistenza sociale e all'assistenza sanitaria e il diritto di essere ascoltati. Per quanto riguarda il diritto di essere ascoltato, il difensore civico portoghese ha spiegato di aver cercato di sensibilizzare l'amministrazione nazionale sull'importanza di ascoltare i beneficiari in caso di controversie in materia di pagamenti. L'ufficio del difensore civico portoghese è tuttavia ampiamente soddisfatto del seguito dato dalle autorità nazionali alle sue decisioni relative ai fondi SIE.

La consultazione mirata

26. Il Mediatore ha chiesto alle parti interessate in merito ai principali problemi in materia di diritti fondamentali che si verificano durante l'attuazione della politica di coesione dell'UE, quali sono le cause e se hanno mai segnalato tali problemi alla Commissione. Chiede inoltre quale ruolo possa svolgere la Commissione nel sostenere le autorità nazionali nell'attuazione di meccanismi di ricorso ben funzionanti e se le misure menzionate nella risposta della Commissione siano appropriate per affrontare eventuali problemi [18] .

27. In una nota generale, molti rispondenti hanno sottolineato la buona cooperazione delle ONG con la Commissione durante il periodo di programmazione 2007-2013 e il fatto che abbiano partecipato all'elaborazione dell'attuale quadro legislativo.

28. Sulla base della loro esperienza, tuttavia, i rispondenti hanno individuato una serie di problemi nell'attuazione nazionale dei fondi SIE:

(i) Diversi partecipanti hanno fatto riferimento all'uso dei fondi SIE per mantenere o estendere l'istituzionalizzazione dei minori e delle persone con disabilità, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Gli intervistati hanno segnalato abusi e maltrattamenti ricorrenti che si verificano in tali istituzioni e che sono generalmente rilevati da terzi e non dalle autorità responsabili.

(ii) I rispondenti hanno sottolineato che categorie specifiche della popolazione, come le persone LGBTI [19] , le persone con disabilità o le comunità rom, sono spesso ignorate nell'elaborazione di accordi di partenariato o di programmi operativi.

(iii) Un convenuto ha fatto riferimento all'aumento degli ostacoli all'accesso delle associazioni femminili ai fondi SIE, a causa di una restrizione irragionevole delle norme pertinenti. Gli intervistati hanno anche sostenuto che molti dei programmi che dovrebbero favorire l'integrazione delle donne in realtà incoraggiano la loro esclusione, a causa di una " *progettazione scadente e di un'attuazione ancora più scarsa*".



29. Con un'eccezione, i rispondenti hanno riconosciuto che, facendo riferimento a determinati diritti e compreso il principio di non discriminazione generalmente applicabile, il nuovo quadro legislativo rappresenta un passo avanti per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali. Hanno inoltre menzionato le nuove condizioni preliminari e le disposizioni relative agli accordi di partenariato e agli accordi di gestione delle denunce. Il controllo del rispetto delle condizioni preliminari applicabili fin dall'inizio dei progetti è considerato utile, in quanto può risultare in una risposta più efficace alla discriminazione o alle violazioni dei diritti fondamentali. Inoltre, la valutazione dei programmi effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 [20] potrebbe anche contribuire a prevenire o affrontare le difficoltà che potrebbero sorgere durante l'attuazione del programma.

30. Alcuni rispondenti hanno tuttavia sottolineato che queste nuove disposizioni, che sono piuttosto ampie, sono state recepite in termini molto generici negli accordi di partenariato. Insieme a ciò che molti contributori percepiscono come l'interpretazione restrittiva da parte della Commissione dei suoi obblighi nel contesto della politica di coesione, alcuni ritengono che, di fatto, la Commissione eviti la maggior parte dei suoi obblighi derivanti dal diritto dell'UE in questo settore.

31. Alcuni rispondenti hanno sostenuto che i problemi sono dovuti alla mancanza di competenze pratiche, sia a livello nazionale che a livello dell'UE, nonché a obblighi di rendicontazione eccessivi e burocratici, piuttosto che alla mancanza di un quadro giuridico adeguato. Il fatto che la Commissione effettui raramente visite sul campo per verificare la realtà delle informazioni comunicate non migliora la situazione. Né il fatto che vengano utilizzati finanziamenti significativi per azioni non tangibili, i cui risultati sono difficili da misurare e ancor più difficili da valutare.

32. In relazione a ciò, alcuni contributori hanno sottolineato l'assenza di un meccanismo trasparente attraverso il quale i rappresentanti della società civile possano informare la Commissione delle potenziali carenze nei progetti pianificati o realizzati. Ciò potrebbe ridurre il margine di manovra per le ONG locali o le comunità che segnalano tali casi all'UE [21] e quindi ridurre le possibilità che la Commissione identifichi i problemi. La maggior parte dei rispondenti ha individuato, in misura maggiore o minore, una mancanza di trasparenza nell'applicazione, nel monitoraggio e nel controllo dei fondi SIE e la mancata messa a disposizione, da parte della Commissione, di informazioni complete e accessibili di dominio pubblico.

33. Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materia di gestione delle denunce, alcuni rispondenti hanno dubitato che la volontà della Commissione di diffondere le buone pratiche e offrire assistenza tecnica per risolvere i reclami fosse sufficiente. Gli Stati membri non sono tenuti ad agire in base agli orientamenti ricevuti dalla Commissione, hanno affermato. La Commissione non si assume neppure l'obbligo di svolgere un'efficace funzione di controllo in questo settore. Esiste il rischio che gli Stati membri istituiscano meccanismi puramente formali che non ricorrano alle vittime di violazioni dei diritti umani, allo stesso modo in cui sono esistiti meccanismi di ricorso inefficaci durante i precedenti periodi di finanziamento.



34. Un convenuto ha suggerito che il nuovo quadro potrebbe effettivamente consentire *alla Commissione di "abdicare ulteriormente i propri ruoli e responsabilità"* nel settore del monitoraggio. Anche se in passato la Commissione avrebbe almeno preso in considerazione l'avvio di una procedura di infrazione, essa deferirà automaticamente le vittime allo Stato membro, cui è affidata l'esclusiva responsabilità di indagare e risolvere le denunce relative ai fondi SIE. La Commissione dispone inoltre di un potere discrezionale in merito all'opportunità o meno di chiedere a uno Stato membro di riferire in merito al seguito dato a una denuncia. Le vittime non avranno pertanto alcuna garanzia che il loro caso individuale sarà valutato correttamente e che saranno concessi rimedi, se del caso.

35. Infine, alcuni rispondenti hanno affermato che non esistono orientamenti chiari su quando la Commissione utilizzerà il suo diritto di effettuare audit in loco, come ha diritto a fare a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Non vi è alcuna indicazione di quale sia la metodologia di audit della Commissione e se si terrà conto del rispetto dei diritti umani. Allo stesso modo, non è ancora chiaro quando e in che modo la Commissione utilizzerà i suoi poteri per chiedere, ad esempio, a uno Stato membro di adottare le misure necessarie per garantire che i suoi sistemi di gestione e di controllo (compresi gli accordi di gestione dei reclami) funzionino o per sospendere, annullare o recuperare i pagamenti.

Valutazione del Mediatore

36. La gamma di pareri presentati nel contesto di questa indagine d'iniziativa sostiene la posizione iniziale del Mediatore secondo cui l'attuazione a più livelli della politica di coesione dell'UE è una questione spinosa, in cui le situazioni sono raramente in bianco e nero. Un esempio dato da un convenuto è particolarmente significativo a questo proposito: uno Stato membro ha utilizzato i fondi SIE per rinnovare un grande istituto che ospita persone disabili. Poiché i fondi SIE sono destinati a finanziare la chiusura di tali istituzioni e la transizione verso una vita basata sulla comunità, lo Stato membro è stato palesemente colpevole e, si sostiene, la Commissione avrebbe dovuto adottare misure. Eppure, l'istituzione in questione era in uno stato pietoso e nuovi centri basati sulla comunità richiederebbero molto tempo per costruire. Non era opportuno, nel frattempo, utilizzare i fondi SIE per migliorare le condizioni di vita dei residenti? Sarebbe stato più umano lasciare che i residenti sopportassero un triste "oggi" in attesa della prospettiva di un "domani" migliore?

37. Scopo dell'indagine è fare in modo che la Commissione faccia tutto il possibile per garantire che i fondi dell'UE non finanzino azioni che violano i diritti fondamentali. Il fatto che la Commissione non sia direttamente responsabile della gestione dei fondi SIE non dovrebbe mai essere utilizzato come motivo per non agire se i diritti fondamentali sono stati violati o rischiano di essere violati. Applicando i diritti fondamentali contenuti nella Carta come standard minimo di protezione, la Commissione può segnalare agli Stati membri che prenderà sul serio i diritti fondamentali nel valutare le loro attività nell'ambito della politica di coesione. Si tratta di un primo passo necessario per convincere gli Stati membri a prendere sul serio i loro obblighi derivanti dalla Carta nell'attuazione del diritto dell'UE. Inoltre, la Commissione deve cercare di dissuadere gli Stati membri dall'ignorare le violazioni dei diritti fondamentali in quanto l'attività



dello Stato membro in questione non è intrapresa nel corso dell' *"attuazione del diritto dell'Unione"* .

38. Per quanto riguarda le azioni degli Stati membri che comportano l'attuazione del diritto dell'UE, la Corte di giustizia ha recentemente affermato [22] che un comitato nazionale di sorveglianza che supervisiona i programmi operativi sta attuando il diritto dell'UE quando elabora una guida per l'assistenza dei richiedenti di sovvenzioni. Nel giungere a tale conclusione, la Corte ha tenuto conto del fatto che i) la creazione del comitato era richiesta dal diritto dell'UE, sebbene abbia agito nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario di uno Stato membro; (ii) tutte le misure destinate a sostenere il programma operativo, compreso il documento adottato dal Comitato, dovevano rispettare i pertinenti regolamenti dell'UE.

39. Sulla base di queste chiare indicazioni della Corte, che si discostano dai criteri generici che aveva precedentemente previsto per distinguere le due categorie di azioni, il Mediatore ritiene che **la maggior parte, se non tutte, le azioni degli Stati membri che si presentano nell'ambito di programmi finanziati nell'ambito della politica di coesione dell'UE comportano l'attuazione del diritto dell'Unione** . Ciò è dovuto al fatto che la stragrande maggioranza degli obblighi principali degli Stati membri sono definiti dettagliatamente nel regolamento (UE) n. 1303/2013 (e in altri regolamenti pertinenti) e sono soggetti alle norme e ai principi ivi stabiliti, dai quali non possono validamente discostarsi.

40. Ad esempio, gli accordi di partenariato sono definiti all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 1303/2013; la procedura per la loro elaborazione è descritta dettagliatamente all'articolo 14; il loro contenuto è stabilito all'articolo 15; i criteri di selezione dei partner e la loro partecipazione al programma sono chiaramente definiti all'articolo 5; il codice di condotta per l'istituzione di tali partenariati è adottato dalla Commissione mediante un atto delegato; gli accordi di partenariato sono soggetti all'approvazione della Commissione. È quindi difficile capire in che modo uno Stato membro possa essere visto come un atto diverso dall'attuazione del diritto dell'UE quando redige un accordo di partenariato o quando adotta un programma operativo *" in conformità del [regolamento (UE) n. 1303/2013] e delle norme specifiche di ciascun Fondo "* [23] , assicurandosi che contenga gli elementi richiesti in tutto il regolamento, in particolare all'articolo 96. Per fare un ultimo esempio, la valutazione e la scelta delle condizioni preliminari applicabili da parte degli Stati membri sono soggette a orientamenti dettagliati di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Vincolato da così tanti requisiti chiari e dettagliati imposti dal diritto dell'Unione, la scelta da parte di uno Stato membro dei presupposti applicabili, che è inoltre soggetta alla valutazione della coerenza e dell'adeguatezza da parte della Commissione, richiederà con ogni probabilità *" un certo grado di connessione [con il diritto dell'Unione] al di là delle questioni trattate essendo strettamente correlate o una di quelle che hanno un impatto indiretto sull'altra "* [24] .

41. In tali casi, la Carta dovrebbe essere vista come la norma a cui dovrebbero conformarsi le azioni degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che i diritti fondamentali in questione siano specificamente menzionati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 — parità di genere, disabilità — o meno — diritti sociali, diritto di essere ascoltati, diritti degli anziani, ecc.



42. Per le poche situazioni in cui le azioni degli Stati membri in relazione al finanziamento della coesione non costituiscono l'attuazione del diritto dell'UE, dovrebbe comunque essere possibile per la Commissione avvalersi della sua influenza per promuovere il rispetto della Carta. **La Commissione è tenuta a rispettare la Carta nella sua interezza, in tutte le sue attività, anche nella distribuzione e nel monitoraggio dei fondi SIE.** La Commissione dovrebbe interpretare i suoi diritti nell'ambito della politica di coesione alla luce dei suoi obblighi derivanti dalla Carta, i cui principi dovrebbero essere interpretati nel senso che integrano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, la Commissione dovrebbe garantire che tutte le azioni degli Stati membri, finanziate nell'ambito della politica di coesione dell'UE, rispettino i principi dei diritti fondamentali indipendentemente dal fatto che, in senso stretto, si tratti di azioni intraprese nell'attuazione del diritto dell'UE.

43. In questo contesto occorre formulare due osservazioni.

44. Da un lato, il Mediatore non concorda con la dichiarazione della Commissione secondo cui non potrebbe subordinare l'approvazione degli accordi di partenariato all'inclusione di una clausola che sancisca il rispetto dei diritti umani. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non elenca in modo esaustivo gli elementi che devono figurare in un siffatto accordo. Essa si limita a stabilire i requisiti minimi, " *compresa* " un elenco non esaustivo di elementi obbligatori. Nulla impedisce alla Commissione di aggiungere il rispetto della Carta in generale tra tali requisiti.

45. D'altro canto, la Commissione dovrebbe interpretare nel modo più ampio possibile le disposizioni del regolamento che si riferiscono specificamente ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta. Non dovrebbe essere ammessa alcuna violazione di tali disposizioni, indipendentemente dalla sua forma o dal suo livello.

46. In breve, tutto dipende dal fatto che la Commissione non dovrebbe permettersi di **finanziare, con fondi dell'UE, azioni che non sono in linea con i valori più alti dell'Unione, vale a dire i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta** . La Commissione sottopone regolarmente la cooperazione con i paesi terzi, che non sono vincolati dalla Carta, a una clausola relativa al rispetto dei diritti umani. Gli standard richiesti dagli Stati membri devono necessariamente essere significativamente più elevati.

47. L'indagine d'iniziativa del Mediatore ha coinvolto diverse categorie di soggetti interessati: la Commissione, i difensori civici nazionali, le ONG e la piattaforma dell'Agenzia per i diritti fondamentali per la società civile. La Mediatrice ritiene che la sua consultazione con queste parti interessate fornisca una solida panoramica delle questioni pertinenti. Su questa base, pertanto, la Mediatrice chiude la sua indagine d'iniziativa e ringrazia tutte le parti coinvolte per il loro feedback onesto, costruttivo e prezioso. È sulla base di tali riscontri che il Mediatore propone alla Commissione i seguenti orientamenti per il miglioramento.

Orientamenti del Mediatore per il miglioramento



48. La Commissione dovrebbe:

(i) Definire in modo proattivo, applicando i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia, quali azioni degli Stati membri nell'ambito della politica di coesione dell'UE siano intese come attuazione del diritto dell'Unione [25] e applichino a tali azioni il più rigoroso livello di controllo in termini di conformità alla Carta.

Nell'individuare le azioni che attuano il diritto dell'UE, la Commissione dovrebbe tenere presente la necessità individuata dalla Corte di giustizia di " *evitare una situazione in cui il livello di tutela dei diritti fondamentali varia a seconda del diritto nazionale interessato (...)* " [26] .

II) Utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per sensibilizzare sul fatto che la Carta si applica ad ogni azione degli Stati membri intrapresa nell'attuazione del diritto dell'UE.

Gli orientamenti proposti dalla Commissione per gli Stati membri sono un ottimo punto di partenza. Gli orientamenti dovrebbero includere un chiaro riferimento all'obbligo di rispettare pienamente le disposizioni della Carta nella preparazione, valutazione e attuazione dei programmi cofinanziati con fondi SIE. La Commissione potrebbe includere negli orientamenti esempi di azioni intraprese nell'attuazione del diritto dell'UE, come indicato in precedenza.

Inoltre, attraverso i suoi canali di cooperazione politica e amministrativa con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe incoraggiare attivamente, come buona pratica, l'applicazione delle norme della Carta in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di coesione dell'UE.

(III) Concentrare i suoi sforzi di orientamento, sostegno e applicazione delle norme sulle misure preventive, al fine di garantire che gli Stati membri rispettino la Carta fin dall'inizio.

Anche quando i rimedi sono efficaci, per loro stessa natura arrivano quando il danno è già stato fatto. Quando i mezzi di ricorso sono inefficaci e la Commissione sceglie di imporre sanzioni economiche agli Stati membri, ciò non solo non garantisce il risarcimento delle vittime di violazioni dei diritti fondamentali, ma può addirittura aggravare la loro situazione. Sebbene la nuova attenzione alle modalità di monitoraggio e di gestione dei reclami sia più che positiva, si dovrebbe porre maggiormente l'accento sull'evitare i danni in primo luogo.

Ad esempio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione è coinvolta nella scelta delle condizioni preliminari applicabili relative agli obiettivi specifici di una priorità del programma nazionale. La Commissione dovrebbe sistematicamente avvalersi di tale prerogativa per promuovere l'inclusione delle condizioni preliminari relative ai diritti fondamentali ogniqualvolta siano applicabili. Come alcuni rispondenti hanno menzionato, potrebbero esserci casi in cui la consapevolezza di tali questioni è carente a livello nazionale e pertanto la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella scelta delle giuste condizioni preliminari.

La Commissione deve inoltre tenere presente che l'articolo 7 del regolamento (UE) n.



1303/2013 obbliga non solo gli Stati membri ma anche la Commissione a " *prevenire qualsiasi discriminazione...* " nella preparazione e nell'attuazione dei programmi.

Diversi contributori hanno sottolineato l'importanza dei meccanismi di monitoraggio, della formazione, dell'assistenza tecnica e del rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri al fine di evitare violazioni dei diritti fondamentali. Il Mediatore ritiene che la Commissione dovrebbe concentrare i suoi sforzi in materia di formazione, assistenza tecnica e sviluppo delle capacità sugli Stati membri che, sulla base della valutazione della Commissione, hanno un'esperienza meno positiva di rispetto dei diritti fondamentali nell'attuazione della politica di coesione dell'UE [27] .

Uno sviluppo positivo che merita di essere elogiato è che nei suoi orientamenti per gli Stati membri sulla procedura di designazione [28] , che contiene liste di controllo per la designazione delle autorità di certificazione e di gestione e degli organismi intermedi, la Commissione ha incluso punti specifici riguardanti l'esistenza di procedure adeguate nella fase di selezione per garantire il rispetto di determinate politiche dell'UE (non discriminazione, promozione della parità tra uomini e donne, accessibilità per le persone disabili) [29] . La lista di controllo richiede inoltre una descrizione, se del caso, delle modalità di esame dei reclami da parte dello Stato membro per quanto riguarda sia la certificazione [30] che l'autorità di gestione [31] .

IV) Includere, nella sua valutazione del successo dei programmi e delle azioni finanziate attraverso i fondi SIE, l'esame del modo in cui essi hanno contribuito alla promozione del rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Alcuni contributori hanno suggerito che, oltre a garantire il rispetto dei diritti fondamentali durante l'attuazione dei fondi SIE, sarebbe utile per la Commissione valutare in che misura l'uso dei fondi SIE abbia rafforzato la consapevolezza e il rispetto dei diritti fondamentali specificamente menzionati nel regolamento (UE) n. 1303/2013 e anche di altri diritti della Carta. La Commissione potrebbe promuovere l'adozione di indicatori adeguati in materia di uguaglianza e diritti fondamentali e progetti di liste di controllo per valutare l'utilizzo dei fondi per promuovere i diritti fondamentali e la non discriminazione in senso lato.

(V) Applicare rigorosamente e senza eccezioni l'obbligo di verificare che i sistemi di gestione e di controllo, compresi i meccanismi di gestione dei reclami, siano adeguati ed efficienti, che rimangano tali per tutto il tempo in cui i programmi sono attuati e che le carenze siano debitamente corrette. Ciò include l'obbligo sistematico che gli Stati membri informino la Commissione dei risultati di tutte le denunce relative ai fondi SIE, indipendentemente dal fatto che siano state inizialmente presentate alla Commissione o meno.

Secondo le parole di un convenuto, in quanto autorità responsabile dell'attuazione del diritto dell'UE, la Commissione ha un ruolo da svolgere nel sostenere, ma anche costringere, gli Stati membri ad attuare sistemi efficaci ed efficaci di reclamo e ricorso. Ciò è tanto più importante considerando che, in assenza di un efficace meccanismo di ricorso a livello nazionale, la Commissione non dispone, ed è improbabile che ottenga in futuro, alcuna competenza che le



consenta di fornire ricorso individuale alle vittime di violazioni dei diritti fondamentali. In altre parole, l'applicazione rigorosa e instancabile da parte della Commissione delle sue prerogative di vigilanza è l'unica garanzia per tali vittime [32] .

L'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 impone alla Commissione di " *soddisfare se stessa* " che i sistemi di reclamo e di ricorso siano conformi al regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo. Gli orientamenti che la Commissione intende fornire agli Stati membri dovrebbero definire cosa intende la Commissione mediante un efficace meccanismo di ricorso e, altrettanto importante, quali meccanismi siano ritenuti inefficaci o puramente formali. Gli orientamenti dovrebbero includere indicazioni chiare su quando saranno attivati i processi di monitoraggio, quali criteri saranno applicati e quali misure saranno adottate di conseguenza, garantendo in tal modo la trasparenza e la certezza del diritto.

Analogamente, l'articolo 75, paragrafi 2 e 3, conferisce alla Commissione il potere di effettuare controlli in loco e di imporre a uno Stato membro di adottare le misure necessarie. Il Mediatore condivide l'opinione di alcuni rispondenti secondo cui le visite in loco devono essere più frequenti e approfondite, in quanto in molti casi costituiscono l'unico mezzo reale per verificare la situazione sul campo. Il personale della Commissione che lavora nelle sue rappresentanze negli Stati membri potrebbe contribuire a questo compito.

Inoltre, ricevere informazioni sistematiche dagli Stati membri in merito ai risultati delle denunce relative ai fondi SIE consentirà alla Commissione di avere un quadro completo della situazione di gestione delle denunce e dell'efficacia delle disposizioni pertinenti in ogni momento e in tutti gli Stati membri e di individuare le anomalie in tempo utile.

(VI) Applicare rigorosamente e coerentemente le sue prerogative sanzionatorie quando le condizionalità ex ante applicabili (precondizioni) non sono rispettate entro i termini previsti.

L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. **1303/2013 stabilisce che le condizioni preliminari** applicabili devono essere soddisfatte entro il 31 gennaio 2016, stabilendo così un requisito chiaro e incondizionato per conseguire un risultato specifico. L'articolo 19, paragrafo 5, conferisce alla Commissione il potere di sospendere i pagamenti intermedi qualora non siano state intraprese **azioni volte a soddisfare le condizioni preliminari** entro tale termine. La Commissione dovrebbe interpretare in modo molto rigoroso tutte le eccezioni invocate dagli Stati membri per non conseguire l'obiettivo. Ciò eviterà una situazione in cui le azioni puramente formali, che contribuiscono a malapena al rispetto delle condizioni preliminari, siano invocate come difesa dagli Stati membri.

(VII) Considerare di mantenere, oltre al nuovo sistema di gestione delle denunce, la prassi di avviare procedimenti di infrazione nei confronti di uno Stato membro se le sue azioni nel quadro della politica di coesione costituiscono una violazione del diritto dell'UE, compresa la Carta.

Il timore che i finanziamenti siano annullati o recuperati mediante rettifiche finanziarie e che i



pagamenti intermedi siano sospesi costituisce probabilmente un deterrente efficace in caso di palese violazione delle disposizioni specifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 e degli accordi di partenariato. Tuttavia, le procedure di infrazione concedono alla Commissione un margine di negoziazione più ampio e un potere di persuasione per affrontare le diffuse violazioni dei diritti fondamentali che possono andare oltre l'attuazione della politica di coesione in quanto tale [33]. Inoltre, una dichiarazione di violazione da parte della Corte costituisce un valido argomento per i cittadini di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti dinanzi ai giudici nazionali.

La Commissione potrebbe quindi avvalersi del suo potere discrezionale nella scelta di una procedura rispetto a un'altra con l'obiettivo di tutelare meglio i diritti fondamentali dei cittadini.

(VIII) Creare un quadro chiaro e trasparente in cui la società civile possa contribuire al ruolo di vigilanza della Commissione, oltre ai gruppi e ai comitati di lavoro e di esperti esistenti.

Al fine di incoraggiare la società civile a monitorare l'attuazione dei fondi SIE, la Commissione dovrebbe lanciare una piattaforma online in cui la società civile, in particolare le piccole organizzazioni che non entrano facilmente in contatto con la Commissione, potrebbe segnalare abusi di fondi e violazioni della Carta e presentare denunce e relazioni ombra [34] sui meccanismi di gestione delle denunce e sulla conformità degli Stati membri al codice di condotta europeo sul partenariato. La Commissione potrebbe inoltre valutare la possibilità di istituire gruppi di lavoro misti su temi specifici composti da rappresentanti della Commissione, Stati membri e società civile [35]; e informare sistematicamente le persone e le organizzazioni che hanno lanciato l'allarme sulle conclusioni finali della Commissione e sul seguito dato.

Inoltre, come suggerito da alcuni partecipanti, la Commissione dovrebbe pubblicare documenti che illustrino i dettagli del suo ruolo di monitoraggio sui meccanismi nazionali e fornire informazioni complete e dettagliate su tutte le misure di monitoraggio adottate finora in relazione ai fondi SIE e ai diritti fondamentali.

Emily O'Reilly

Strasburgo, 11.5.2015

[1] L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone quanto segue: *1. Al fine di promuovere il suo sviluppo armonioso nel suo complesso, l'Unione sviluppa e prosegue le sue azioni volte a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale. 2. In particolare, l'Unione mira a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e l'arretratezza delle regioni meno favorite. 3. ... è prestata particolare attenzione alle zone rurali, alle zone colpite dalla transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici...* "



[2] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU 2013, L 347, pag. 320).

[3] In assenza di motivi specifici sui quali la Commissione potrebbe intervenire, nessuna di queste censure ha portato a un esito sostanziale.

[4] Disponibile all'indirizzo:

<http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/54419/html.bookmark>
[Link]

[5] La rete comprende i difensori civici nazionali e regionali e gli organi analoghi degli Stati membri dell'UE, i paesi candidati all'adesione all'UE e altri paesi dello Spazio economico europeo, nonché il Mediatore europeo e la commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

[6] Disponibile all'indirizzo:

<http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58451/html.bookmark>
[Link]

[7] Le risposte sono state fornite dagli uffici del difensore civico federale del Belgio, dai difensori civici bulgari, finlandesi e portoghesi.

[8] Le domande di consultazione sono disponibili al seguente indirizzo:

<http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/59264/html.bookmark>
[Link]

[9] Il FRP ha trasmesso le risposte inviate dal settore femminile in Irlanda del Nord, dall'ILGA Europe, dal Centro europeo per i diritti dei Rom, dalla piattaforma sociale, dal Forum europeo sulla disabilità, dall'alleanza LGBT ungherese e da un contributo anonimo.

[10] La definizione 33 di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce una condizionalità ex ante applicabile come " *un fattore critico concreto e precisamente predefinito, che è un prerequisito per il conseguimento effettivo ed efficiente di un obiettivo specifico per una priorità d'investimento o di una priorità dell'Unione e ha un nesso diretto e reale e un impatto diretto sul conseguimento effettivo ed efficiente di un obiettivo specifico di una priorità di investimento o di una priorità dell'Unione*".

[11] Un accordo di partenariato è un documento obbligatorio " *preparato da uno Stato membro con il coinvolgimento di partner... che stabilisce la strategia, le priorità e le modalità di utilizzo dei fondi SIE di tale Stato membro in modo efficace ed efficiente (...) e che è approvato dalla Commissione a seguito di una valutazione e di un dialogo con lo Stato membro interessato*".



[12] Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice di condotta europeo sul partenariato nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei. GU 2014, L74, pag. 1.

[13] I programmi operativi sono piani dettagliati in cui gli Stati membri stabiliscono le modalità di spesa dei fondi SIE durante il periodo di programmazione.

[14] allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

[15] Articolo 96, paragrafo 7, lettera b).

[16] Articolo 125, paragrafo 3, punto ii).

[17] rispettivamente gli articoli 83, 142 e 144 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

[18] L'indagine di propria iniziativa non riguarda il comportamento delle amministrazioni nazionali. Di conseguenza, le argomentazioni dei rispondenti relative a presunte cattive amministrazioni a livello nazionale saranno menzionate solo nella misura necessaria per valutare il comportamento della Commissione. Inoltre, l'ambito di questa indagine d'iniziativa consiste nell'individuare i mezzi con cui la Commissione può garantire il rispetto della Carta per il periodo 2014-2020. Le argomentazioni relative al passato saranno affrontate solo nella misura in cui siano pertinenti anche per il futuro.

[19] "LGBTI" sta per lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersex.

[20] *" La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento e con le norme specifiche di ciascun Fondo, il loro contributo effettivo agli obiettivi tematici selezionati e alle priorità dell'Unione specifiche di ciascun fondo SIE, nonché la coerenza con l'accordo di partenariato... "*

[21] Due ONG hanno menzionato il caso di un quartiere segregato pianificato per i Rom, pubblicizzato come beneficiario dei fondi SIE. Sebbene la Commissione sia stata ricettiva e reattiva alle informazioni ricevute dalle ONG e abbia dichiarato che il regolamento previsto era contrario ai principi dei Fondi, non ha assunto una posizione pubblica "determinata e trasparente" e l'incertezza sul fatto che il regolamento sarà costruito e/o finanziato dai fondi SIE rimane. Inoltre, le due ONG ritengono che non sia sufficientemente chiaro a chi e con quali mezzi dovrebbero riferire tali casi. I riscontri sull'esito di un'indagine da parte della Commissione non sono sempre disponibili.

[22] Sentenza della Corte del 17 settembre 2014, causa C-562/12, *Liivimaa Lihaveis/Eesti- Läti*, punti 64 e 65.

[23] Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.



Causa C-562/12, Liivimaa Lihaveis /Eesti- Lätti, cit. , punto 62.

[25] Tenuto conto del fatto che la stragrande maggioranza delle azioni degli Stati membri, intraprese nel contesto della politica di coesione dell'UE, saranno azioni intraprese nell'attuazione del diritto dell'UE.

[26] Sentenza della Corte del 10 luglio 2014, causa C-198/13 *Hernández e altri c. Spagna* , punto 47.

[27] L' articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 conferisce alla Commissione il potere di prendere l'iniziativa di fornire assistenza tecnica.

[28]

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_ms_designation_en.pdf [Link]. Gli orientamenti sono stati adottati dopo che la Commissione ha risposto alle domande del Mediatore.

[29] Punti 2.2.3.6, 3.4 e 3.12.

[30] Punto 3.2.2.4.

[31] punto 2.2.3.16.

[32] Alcuni intervistati hanno suggerito che la Commissione dovrebbe creare un meccanismo a livello dell'UE per fornire mezzi di ricorso in singoli casi.

[33] Alcuni partecipanti hanno accolto con favore la decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione contro la Repubblica ceca per discriminazione nei confronti della popolazione rom nel settore dell'istruzione, situazione che, a loro avviso, sarebbe stata più difficile da affrontare nel contesto della sola politica di coesione.

[34] Le relazioni ombra sono relazioni delle ONG che integrano o presentano informazioni alternative alle relazioni ufficiali periodiche che gli Stati membri sono tenuti a presentare.

[35] Molti intervistati hanno sottolineato i modi in cui le organizzazioni, in particolare quelle di piccole dimensioni con risorse limitate, possono accedere e interagire con la Commissione quando vengono a conoscenza dei problemi a livello nazionale. È stato segnalato un caso di cooperazione parzialmente fruttuosa per quanto riguarda la prevista costruzione, a Napoli, di un quartiere segregato per i Rom che le autorità intendevano finanziare con i fondi SIE. L'allarme rapido della società civile ha permesso alla Commissione di dichiarare fin dall'inizio che l'azione prevista non era conforme alle norme applicabili. Tuttavia, la Commissione non ha ancora adottato pubblicamente alcuna azione.